

NORME IN MATERIA DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO E DI ARRESTO IN FLAGRANZA

Questo **disegno di legge del Governo** è stato presentato, come si legge nella relazione tecnica che lo accompagna, per realizzare **un duplice intervento**: il primo, in materia di procedibilità per alcune tipologie di reati efferati, peraltro aggravati da circostanze speciali **delimitando e ridisegnando il perimetro già tracciato**, con la **Riforma Cartabia**, dal decreto legislativo n. 150 del 2022, che in conformità alla delega e al fine di intervenire con funzione deflattiva, aveva aumentato i casi di reati procedibili a querela di parte. Il secondo intervento è previsto **in tema di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato**, anche **per reati perseguibili a querela in assenza della persona offesa dal reato e quando quest'ultima non sia facilmente rintracciabile**.

Il disegno di legge del **Ministro Nordio conferma sostanzialmente l'impianto della riforma Cartabia** sul processo penale, dapprima rinviata dal Governo Meloni con l'approvazione del [decreto-legge cosiddetto Anti-rave](#), e poi invece confermata dopo il rinvio alla fine dell'anno 2022 ed ora entrata in vigore.

Il **provvedimento**, modificato durante l'esame parlamentare, si compone di 4 articoli e prevede la **procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione**; modifica il Codice antimafia prevedendo la **procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale**, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa; interviene, infine, sulla **disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela**.

La questione, come correttamente evidenziato anche nel corso delle audizioni presso la Commissione Giustizia, non è nata con la riforma Cartabia del processo penale ma è connessa al nostro sistema ordinamentale che, da molto tempo, addirittura da 44 anni, ha previsto che, se un reato è procedibile a querela e viene contestata l'aggravante mafiosa o terroristica, resta perseguibile a querela.

"Dunque – [come ha sottolineato il capogruppo in Commissione Giustizia Federico Gianassi \(PD\), intervenendo in Aula](#) – questa è una buona occasione per **correggere il nostro sistema ordinamentale** e prevedere quello che sino ad oggi non era mai stato previsto, e cioè che, **quando viene contestata l'aggravante per mafia o terrorismo**, è ragionevole, corretto, giusto e doveroso che **il reato divenga procedibile d'ufficio**, per non lasciare la vittima del reato nelle condizioni di esporsi, denunciando l'autore del reato, anche quando quel reato, nel nostro ordinamento, viene ritenuto perseguibile a querela".

Per rafforzare questo provvedimento, il **PD-IDP** ha suggerito, attraverso i suoi emendamenti, di **prevedere il cambiamento della condizione di procedibilità** – e, dunque, **d'ufficio** –

anche laddove vi sia **l'aggravante di mafia e terrorismo**, pur **accompagnata dall'attenuante della dissociazione**". Altrimenti, nei casi in cui vi fosse collaborazione o dissociazione dall'associazione criminale, permarrrebbe la procedibilità a querela e non subentrerebbe la procedibilità d'ufficio.

Inoltre, laddove è previsto il termine "delitti", **il PD-IDP ha proposto di modificare la previsione del termine "reati"**, per consentire di approvare il cambiamento della condizione di procedibilità **da querela a ufficio, anche nel caso in cui esso attenga a contravvenzioni**. Diversamente, qualora ricorresse il reato contravvenzionale, pur aggravato dalla circostanza di mafia o terrorismo, permarrrebbe la procedibilità a querela.

Un altro emendamento riguardava invece la procedibilità d'ufficio e non più a querela nei casi di **furto o danneggiamento ai danni del patrimonio indisponibile** dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, Comuni e Province. Un altro tema sollevato durante le audizioni in Commissione.

Gli emendamenti del PD-IDP, ha osservato **Federico Gianassi**: "Non sono stati ascoltati e persino l'emendamento che in Aula è stato oggi discusso, che chiedeva una precisazione sulla comunicazione relativa all'impossibilità di rinvenire sul luogo del reato la persona offesa, è stata respinto dall'Aula".

"Dunque – ha concluso il suo intervento – **non possiamo esprimere un voto favorevole**, per quanto **correttamente** sia stata **confermata l'impostazione della Cartabia** e per quanto correttamente lo strumento utilizzato, quello del disegno di legge, abbia portato **all'attenzione dell'Aula correttivi ragionevoli**, quali quello – ripeto – della modificazione del regime di procedibilità d'ufficio quando ricorre l'aggravante mafiosa e terroristica, ma **il rifiuto di ogni contributo offerto dalle opposizioni**, anche su temi molto sensibili e delicati, **ci impone l'astensione**".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo: "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" ([AC 831](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia.

[I documenti acquisiti durante le audizioni informali.](#)

Si segnala [l'intervento in Aula del capogruppo PD-IDP, Debora Serracchiani](#), su un emendamento finalizzato a ripristinare le sanzioni penali per chi truffava e abusava del reddito di cittadinanza.

PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO PER I REATI AGGRAVATI DALLA FINALITÀ DI TERRORISMO O DAL VINCOLO ASSOCIATIVO MAFIOSO

Con l'articolo 1 si rendono **procedibili d'ufficio tutti i reati** procedibili a querela quando ricorra **l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, di cui all'art. 270-bis.1, primo comma, del Codice penale (c.p.) o **l'aggravante derivante**

dall'aver commesso il fatto avvalendosi del **vincolo associativo mafioso** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-*bis*.1, primo comma, c.p.

In particolare, il comma 1 prevede l'aggiunta di un sesto comma all'art. 270-*bis*.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 270-*bis*.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio.

Il comma 2 prevede l'aggiunta di un quinto comma all'art. 416-*bis*.1 c.p. volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'art. 416-*bis*.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO PER IL DELITTO DI LESIONE PERSONALE COMMESO DA PERSONA SOTTOPOSTA A MISURA DI PREVENZIONE

L'articolo 2 è volto, invece, a includere il **delitto di lesione personale** previsto dall'art. 582 c.p. fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ([Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione](#)) prevede la **procedibilità d'ufficio** qualora essi siano **aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale** durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

ARRESTO IN FLAGRANZA PER I DELITTI PERSEGUIBILI A QUERELA

L'articolo 3 modifica l'art. 380 del codice di procedura penale (c.p.p.) consentendo l'**arresto in flagranza obbligatorio**, anche **in mancanza di querela** nel caso in cui la **persona offesa non risulti prontamente reperibile**. In questo caso, se la **querela non è proposta nel termine di 48 ore** dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, **l'arrestato è posto immediatamente in libertà**.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente **ogni utile ricerca della persona offesa**. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata, la **querela** può essere proposta anche – **in forma semplificata** – con **dichiarazione resa oralmente** all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del [codice di procedura penale](#) (c.p.p.).

Il comma 2 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, c.p.p. il quale prevede, nella sua **formulazione vigente** che, nel caso in cui si tratti di delitto procedibile a querela, l'arresto (**facoltativo**) in flagranza possa essere eseguito se la **querela** viene proposta, **anche con dichiarazione resa oralmente** all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. Il provvedimento in esame introduce – similmente a quanto abbiamo visto con riguardo al comma 3 dell'art. 380 c.p.p. – la previsione per la quale **anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata**, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* c.p.p.. Tale obbligo informativo può essere assolto **anche con atto successivo**.

Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia sono state introdotte alcune disposizioni volte incidere sulla **disciplina del giudizio direttissimo**, per **coordinarla con le nuove disposizioni** in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela.

Le modifiche riguardano l'art. 449 c.p.p. e l'art. 558 c.p.p. – che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico – per specificare che **nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela**, il giudice deve **sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela** e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine delle 48 ore per la proposizione della stessa (commi *2-bis* e *2-ter*).

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 4).